



COMUNE DI TESTICO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con Deliberazione di CC n. 8 del 20/04/2021

Art. 1
PROFILI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Il Sindaco sulla base degli articoli 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste dal presente Regolamento, inoltre, ferme restando le previsioni contenute nell'articolo 345 del R.D.27 luglio 1934 per la stesura di regolamenti locali di igiene e sanità) può emanare provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza per motivi di sanità e sicurezza pubblica. il Sindaco con l'ausilio degli organi di polizia preposti al controllo, vigila sugli aspetti disciplinati dalla legge 20.07.2004 n.189 sul divieto di maltrattamento degli animali compreso l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini, competizioni o manifestazioni non autorizzate. L'Amministrazione Comunale promuove ed attua attività di sensibilizzazione sul benessere animale nei confronti dei cittadini e delle scuole. L'Amministrazione Comunale nei casi di accertata impossibilità/dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento. In caso di ricovero del proprietario o detentore dell'animale, previo accertamento dell'impossibilità da parte di parenti affini o volontari di occuparsene, l'Amministrazione comunale provvede alla sua temporanea custodia in apposita struttura.

Art. 2
DETTENZIONE E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1 E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, salvo la liberazione di animali destinati al ripopolamento la reintroduzione in libertà di animali provenienti da centri di recupero autorizzati

2 Chi detiene un animale è' responsabile del suo stato fisico e comportamentale, deve averne cura e mantenerlo in buone condizioni igienico sanitarie.

3 Chi detiene un animale deve impedire che questo arrechi disturbo alla quiete pubblica e a quella dei vicini, in particolar modo nelle ore notturne.

4 Nel Comune di Testico è vietato macellare animali con pratiche crudeli ovvero omettendo il preventivo stordimento. Le macellazioni rituali sono vietate.

5 E' vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di ripari adeguati alle esigenze minime di specie senza protezione dalle condizioni meteo sfavorevoli quali pioggia, venti principali, irraggiamento diretto nei mesi caldi. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati/senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari.

6 E' vietato addestrare animali con uso di violenza o collari che producono scosse elettriche.

7 E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le norme vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti.

8 E' vietata la colorazione degli animali se non a scopo zootecnico.

9 E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici e condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione. (fatto salvo regolamento ce n.1/2005 e art.169 e 170 codice della strada).

10 E' vietato spiumare o spellare nonché strappare il pellame ad animali vivi.

11 E' vietato utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

12 E' vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanasico riconosciuto e praticato da un medico veterinario.

13 E' vietata la pratica del bracconaggio e del trappolaggio per la cattura di animali su tutto il territorio comunale.

14 E' vietato nelle aree pubbliche del territorio comunale spargere e depositare esche contenenti veleni o sostanze tossiche.

15 La gestione di attività di derattizzazione, disinfestazione o di controllo deve essere fatta secondo quanto previsto da ordinanze previste (ordinanza ministeriale 14 genn.2010 del ministero della salute).

Art. 3

TRASPORTO E CONDUZIONE DI ANIMALI

1 E' vietato l'accesso e la presenza di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti.

2 Ogni gestore è libero di decidere se consentire o meno l'accesso di animali al seguito dei padroni nel proprio negozio, luogo dove si somministrano o vendono alimenti, attività ricettive o di limitarne l'accesso in particolari aree preventivamente individuate. In caso di divieto d'accesso il titolare deve apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso. Gli animali che hanno libero accesso nelle suddette attività dovranno essere tenuti al guinzaglio a fianco del padrone. Analoghe prescrizioni valgono per gli uffici pubblici.

3 La lunghezza del guinzaglio nelle zone ad alta concentrazione di persone non deve essere superiore a mt 1,5.

Art. 4

NORME PARTICOLARI PER CANI

1 Ai cani accompagnati dal proprietario o da altra persona affidataria è consentito l'accesso con utilizzo di guinzaglio a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini ed i parchi.

2 E' vietato accedere con cani ad aree gioco per bambini.

3 Chiunque conduce cani su aree pubbliche o aperte al pubblico è obbligato a raccogliere gli escrementi

4 E' fatto divieto ai cacciatori di effettuare attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti.

5 La cattura dei cani vaganti sul territorio comunale è di competenza e quindi consentita esclusivamente al servizio veterinario dell'asl.

6 E' consentito condurre cani negli edifici pubblici solo se muniti di guinzaglio garantendo sicurezza per il pubblico nonché silenzio e pulizia.

Si ricorda che secondo la legislatura vigente su tutto il territorio della Repubblica Italiana è fatto obbligo al proprietario o altro detentore di provvedere entro 60 gg dalla nascita e comunque prima

della cessione a terzi all'iscrizione dei propri cuccioli di cane all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura di veterinari pubblici o privati i proprietari dei cani devono comunicare al Servizio Veterinario competente ogni decesso smarrimento o cambio di proprietà degli animali registrati nella banca dati dell'anagrafe canina. il nostro Comune è dotato di lettore di microchip atto nell'evenienza a verificare la proprietà dell'animale.

Art. 5

CARATTERISTICHE DEI RECINTI E DEI RICOVERI

1 La cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra. Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti ed adeguatamente puliti. I recinti dovranno permettere il libero movimento dell'animale secondo le sue esigenze fisiologiche. Si raccomanda la periodica disinfestazione e disinfezione se necessario.

2 Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o contenzioni similari sul suolo privato, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza.

3 E' consigliato al posto del tradizionale collare l'uso della pettorina.

4 E' ammesso tenere cani e altri animali su balconi e terrazze delle abitazioni nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie e di quiete pubblica previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

5 E' fatto obbligo ai possessori di cani liberi all'interno di proprietà recintate di apporre uno o più cartelli con dicitura ATTENTI AL CANE o analoga segnalazione.

Art. 6

OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI

1 I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e/o sacchetto o altro strumento per un'igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico all'interno del territorio comunale.

2 Sono tenuti all'obbligo di ripulitura anche i possessori di ogni altra specie animale come ad esempio di cavalli che dovessero imbrattare i suoli pubblici e le strade urbane.

Art. 7

GATTI

1 I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro luogo di vita.

2 Le colonie feline presenti sul territorio comunale possono essere spostate dal luogo ove risiedono solo in collaborazione tra Autorità Comunale e Servizio Veterinario per comprovate esigenze.

Art. 8

EQUIDI

1 Gli equidi (cavalli pony asini muli bardotti) utilizzati per compagnia, lavoro o attività sportiva vanno trattati con rispetto e dignità e deve essere tutelato il loro benessere sia nelle ore di lavoro che in quelle di riposo.

2 Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta e chiusa sui tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, con sempre a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente

3 E' vietato mantenere gli equidi alle poste sia all'interno. dei box che all'esterno. E' concesso legare gli equidi solo per operazioni di pulizia, mascalcia e brevi soste.

4 Il proprietario è obbligato alla denuncia e registrazione dell'animale al Servizio Veterinario di competenza il quale redigerà e consegnerà) al denunciante il registro di stalla qualora persistano le condizioni igienico sanitarie e logistiche richieste

Art. 9 VOLATILI

1 La detenzione dei volatili d'affezione e da compagnia dovrà avvenire seguendo le seguenti specifiche; lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere, aprire liberamente le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.

2 Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali.

3 Le gabbie/voliere devono contenere un numero adeguato di mangiatoie ed abbeveratoi.

4 Quando necessario la gabbia/voliera deve contenere un numero sufficiente di nidi per la cova e periodicamente le attrezzature per il bagno.

5 Le gabbie/voliere devono aver un numero adeguato di posatoi.

6 E' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.

Art. 10 ANIMALI ESOTICI, NON CONVENZIONALI E RETTILI

1 I possessori di animali esotici/non convenzionali e rettili dovranno essere muniti di autorizzazione del servizio veterinario ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n.874.

2 I ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano i requisiti strutturali ed igienico sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

Art. 11 ANIMALI ACQUATICI

1 Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2 Gli acquari dovranno avere dimensioni e condizioni igienico sanitarie rapportate ed idonee sia alle dimensioni delle specie detenute ed al loro numero.

3 Gli acquari dovranno essere dotati di zone di riparo per ridurre al minimo lo stress da predazione e paura.

4 E' sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti ricurve.

Art. 12

ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

1 In tutto il territorio comunale è consentito l'allevamento di animali da reddito a carattere familiare purchè, oltre siano presenti le autorizzazioni del servizio veterinario, l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale, che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere, che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate, che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori.

Art. 13

SANZIONI

Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma determinata dalla Giunta Comunale.